

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **35/1965** (ECLI:IT:COST:1965:35)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **VERZI**

Camera di Consiglio del **16/03/1965**; Decisione del **08/04/1965**

Deposito del **23/04/1965**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2346**

Atti decisi:

N. 35

ORDINANZA 8 APRILE 1965

Deposito in cancelleria: 23 aprile 1965.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 109 del 30 aprile 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 150 del Codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 26 settembre 1964 dal Giudice istruttore del Tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Genna Antonio, iscritta al n. 172 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 295 del 28 novembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Genna Antonio, con ordinanza del 26 settembre 1964, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri ha sollevato, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 150 del Codice penale, per la quale, la morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato. Secondo l'ordinanza, il termine "reo" avrebbe assunto quasi esclusivamente il significato di "colpevole" o di "condannato" non soltanto nella comune accezione, ma anche nella terminologia dello stesso Codice (es. art. 171); onde, la norma impugnata sarebbe in contrasto col precetto dell'art. 27 della Costituzione: "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva";

Considerato che il termine reo, nell'art. 150 del Codice penale non ha affatto il significato di "colpevole", come si assume nell'ordinanza, le cui argomentazioni sono smentite dalla relazione al Codice di procedura penale del 1930, la quale ha chiaramente spiegato le ragioni per le quali alla dizione "morte dell'imputato", usata dal precedente Codice, è da preferirsi "morte del reo". Il legislatore ha inteso, invero, dare alla parola un significato ben diverso da quello di persona dichiarata colpevole, ed evitare nel contempo il richiamo ad altra nozione che sarebbe di carattere processuale. Ed in ciò concordando anche la dottrina - e nessun dubbio essendo stato giammai sollevato nella pratica applicazione della norma - non appare per nulla giustificato il dissenso manifestato dalla ordinanza e basato su argomenti, che possono condurre ad una sola conclusione: che cioè il Codice penale adotta, in modo più o meno appropriato, il termine "reo" per indicare talvolta l'imputato e talvolta il condannato.

E poiché, nell'uso delle parole, l'importante è che ognuno sappia intenderle nel significato loro attribuito, la questione è manifestamente infondata, com'è altresì confermato dal rilievo che la norma di legge deve necessariamente ricorrere all'uso di un termine per indicare il soggetto la cui morte importa la estinzione del reato, mentre il giudice non è affatto vincolato a ripetere nella decisione le stesse parole del Codice, nulla vietando che egli si avvalga di altro termine, o tecnico, quale "imputato", oppure privo di ogni qualificazione giuridica;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del Codice penale proposta dalla ordinanza del Giudice istruttore di Velletri in riferimento all'art. 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.